Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Mercoledì, 30 gennaio 1974** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 28 DEL 30 GENNAIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 gennaio 1974. — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1973. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1973. — **ANIC, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni « A.B.C.D. 5,50 % » sorteggiate il 15 novembre 1973. — **Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito Centrale, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 gennaio 1974. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % » sorteggiate il 26 ottobre 1973. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5 % » sorteggiate il 26 ottobre 1973. — **S.I.A.F. - Società Italiana per Acquedotti Fognature e Costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1973. — **Giuseppe Ronchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1973. — **DECOPON - Laminati Decorativi, società per azioni, in Napoli-Ponticelli:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1973. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 gennaio 1974. — **DURST - Fabbrica macchine ed apparecchi fototecnici, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1973. — **Eridania - Zuccherifici Nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni « ex Saccarifera Lombarda 5,50 % » sorteggiate il 21 gennaio 1974. — **Immobiliare Vigevano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1973. — **Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1973. — **Posa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1973. — **C.I.B.S. - Compagnia Italiana Bronzi Speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1973. — **Efibanca - Ente Finanziario Interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 gennaio 1974.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni IMI sorteggiate il 15 gennaio 1974.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **961.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Metodologia e tecnica della ricerca psicologica;
Metodologia e tecnica della ricerca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 37. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Solopaca » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Solopaca » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Campania;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione per i vini « Solopaca » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1973, n. 5;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Solopaca » ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Solopaca » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Solopaca ».

Le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione dei vini « Solopaca » per cui esse devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Solopaca » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1973

LEONE

FERRARI-AGGRADI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1973
Registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 286

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « SOLOPACA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Solopaca » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Solopaca » bianco deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni indicate a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano (alcuni cloni talvolta impropriamente denominati in loco « Grieco ») dal 50 al 70%;

Malvasia di Candia (localmente denominata « uva Cerreto ») dal 20 al 40%;

Malvasia toscana, Coda di Volpe ed altri vitigni a frutto bianco fino ad un massimo del 10%.

Il vino « Solopaca» rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni indicate a fianco di ciascuno di essi:

Sangiovese (cloni diversi, alcuni talvolta impropriamente denominati in loco « Montepulciano ») dal 45 al 60%;

Aglianico dal 10 al 20%;

Piedirosso dal 20 al 25%;

Sciascinoso ed altri vitigni a frutto grosso fino ad un massimo del 10 per cento.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Solopaca » devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende l'intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino e Telese.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza dei confini comunali di San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, San Lupo e Cerreto Sannita in località Ripe del Corvo, la li-

nea di delimitazione segue verso sud il confine orientale prima e meridionale poi di San Lorenzo Maggiore, fino ad incrociare quello di Guardia Sanframondi, che segue verso sud. Incrocia quindi il confine comunale di Solopaca sul F. Calore e lungo questo prosegue verso sud prima e poi verso ovest sino ad incontrare il confine di Melizzano che segue verso ovest sino ad incrociare, in località Acquaviva, la strada Solopaca-Frasso Telesino. Segue quest'ultima verso sud, supera ad ovest il centro abitato di Frasso Telesino e prosegue sulla strada per S. Agata de' Goti sino al ponte in prossimità della Mass.a Calabrese (q. 315). Da qui lungo il corso d'acqua, verso sud, raggiunge il confine meridionale di Frasso Telesino, lo segue verso ovest e poi in direzione nord sino alla strada Dugenta-Frasso Telesino che segue verso nord fino in prossimità della q. 165 e poi, sempre lungo la strada, procede verso sud per circa 100 metri sino a prendere, in direzione ovest quella che, passando per la q. 74 in località Torre-Maiorano, raggiunge in prossimità della q. 39 la strada Dugenta-Telese. Segue questa in direzione nord fino alla chiesa della Madonna del Carmine da dove piega in direzione est per la strada che conduce alla località Piana che costeggia passando ad ovest della medesima, fino a raggiungere la carrareccia in prossimità della q. 72. Da qui segue una retta che raggiunge, superato il T. Maltempo, l'edificio contrassegnato con il segno convenzionale dagli opifici sulla strada che porta a Melizzano. Da tale punto segue detta strada in direzione nord-ovest fino a congiungersi con quella di Dugenta-Telese, la percorre sino al ponte della Calce da dove prosegue, in direzione nord-est, lungo il confine del comune di Solopaca, sino a raggiungere, in località Pagnano, la carregiabile che delimita a nord la località Santo Frate. Segue detta strada verso ovest per circa 1 km. e 250 m. e piega poi verso nord lungo la scarpata tra le q.te 52 e 45 fino a raggiungere, a q. 53, la ferrovia che, verso nord, attraversa l'abitato di Telese. Segue poi la strada che, in direzione est, va ad intersecare il confine comunale di Castelvenere che segue poi verso nord sino ad incrociare la strada per Massa la Grotta.

Da tale punto d'incrocio la linea di delimitazione prosegue verso nord-ovest per il sentiero che passando per le q.te 114 e 112 raggiunge, in prossimità di quest'ultima quota, la strada per le Cave di pietra, la percorre per un tratto di circa 350 m., segue quindi verso nord il sentiero che, passando alle pendici della collina della Rocca ed attraverso la località Vigne Vecchie, raggiunge la strada per Massa in prossimità della q. 162, prosegue sempre verso nord lungo questa strada fino quasi al centro abitato di Massa, seguendo, all'altezza dell'incrocio con la strada per la Mass.a del Barone quella che aggira ad ovest l'abitato, raggiungendo così la sponda del T. Titerno. Segue verso est la riva del corso d'acqua sino ad incrociare il confine comunale di Cerreto Sannita, da qui segue l'affluente di sinistra del T. Titerno passando a sud del centro abitato di Cerreto Sannita fino ad incrociare il sentiero che si congiunge alla strada per il convento dei cappuccini in prossimità dei ruderi. Una volta incrociato il sentiero lo segue verso sud costeggiando la località Lomia di Spita e Cesine di Sopra e passando per le q.te 380, 424, 425, 433, 415, 417 e 379 raggiunge il confine comunale di Guardia Sanframondi che segue verso est raggiungendo, in prossimità delle Ripe del Corvo, il punto d'incrocio dei confini comunali da dove ha avuto inizio la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Solopaca » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ben esposti ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Solopaca » bianco non deve essere superiore ai q.li 150 e per il rosso ai q.li 130 di uve per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la produzione per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Benevento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Solopaca » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5° ed al vino « Solopaca » rosso una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Solopaca » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso gradevole;
sapore: asciutto, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il vino « Solopaca » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino attenuato con l'invecchiamento;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico e vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Solopaca » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie, fiaschi o altri recipienti contenenti i vini di cui sopra, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, castelli, zone e località — comprese nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 — dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Solopaca » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(531)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Malvasia delle Lipari » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini che, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ha promosso di propria iniziativa — sentito il parere del comitato tecnico regionale dell'agricoltura per la Sicilia — il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Malvasia delle Lipari » formulando il relativo disciplinare di produzione che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1972, n. 336;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Malvasia delle Lipari » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Malvasia delle Lipari » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitali — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Malvasia delle Lipari ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Malvasia delle Lipari » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1973

LEONE

FERRARI-AGGRADI — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì **17** *dicembre* **1973**
Registro n. 28 *Agricoltura, foglio n.* **285**

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL VINO « MALVASIA DELLE LIPARI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Malvasia delle Lipari » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Malvasia delle Lipari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Malvasia di Lipari fino ad un massimo del 95 %, Corinto nero dal 5 all'8 per cento.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Malvasia delle Lipari » devono essere prodotte nell'arcipelago delle isole Eolie (o Lipari).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Malvasia delle Lipari » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e dal vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Malvasia delle Lipari » è stabilita in q.li 90 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere ricondotta attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Malvasia delle Lipari » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Malvasia delle Lipari » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato o ambrato;
odore: aromatico caratteristico;
sapore: dolce-aromatico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5° di cui almeno 8 svolta;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' consentita la produzione del « Malvasia delle Lipari » nel tipo « passito », partendo dalle uve di cui al precedente art. 2 sottoposte al tradizionale appassimento naturale.

Il vino « Malvasia delle Lipari » passito dovrà essere immesso al consumo non prima del 1° giugno successivo alla vendemmia con una gradazione alcoolica complessiva minima di 18 gradi ed un residuo in zuccheri naturali non inferiore al 6 per cento.

Il vino di cui al presente articolo può essere qualificato come vino « dolce naturale » e la resa massima di uva in vino non dovrà essere superiore al 45 per cento.

Art. 8.

Il vino « Malvasia delle Lipari » prodotto con uve che raggiungono — a seguito anche di un eventuale lieve appassimento — una gradazione complessiva minima naturale di 12,5 gradi e con una resa di uva in vino non superiore al 60 %, può essere usato per la preparazione, mediante alcoolizzazione, del tipo « liquoroso ».

Il vino « Malvasia delle Lipari » liquoroso all'atto dell'immissione al consumo deve avere una gradazione alcoolica complessiva di 20 gradi di cui almeno 16 gradi svolta ed un contenuto in zuccheri residui non inferiore al 6 %, e deve avere subito un periodo di affinamento di mesi 6 a decorrere dalla data di alcoolizzazione.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

La denominazione geografica Eolie o Lipari è riservata esclusivamente ai vini che rispondono alle condizioni di produzione e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e quindi non può essere usata per designare altri tipi di vino.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Malvasia delle Lipari » vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(532)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1973.

Istituzione della commissione nazionale per i problemi dell'occupazione femminile.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata l'opportunità di istituire un organo che svolga attività consultiva e di studio sui problemi del lavoro femminile;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione nazionale per i problemi dell'occupazione femminile. Essa effettua studi e formula proposte al Ministero al fine di migliorare le condizioni di lavoro delle donne.

Art. 2.

La commissione, nel quadro delle funzioni di cui all'articolo precedente, dovrà in particolare esaminare i seguenti problemi:

a) situazione attuale e tendenze future dell'occupazione femminile;

b) accesso al lavoro, promozione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale;

c) armonizzazione dei compiti familiari e di lavoro;

d) evoluzione normativa in materia di previdenza ed assistenza sociale.

La commissione, inoltre, è chiamata a esprimere pareri su qualsiasi altro problema che il Ministro riterrà di sottoporre al suo esame.

Art. 3.

La commissione è composta:

a) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un Sottosegretario di Stato dal medesimo designato, in qualità di presidente;

b) dai direttori generali dei rapporti di lavoro, del collocamento, della previdenza e dell'assistenza sociale;

c) da 6 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

d) da 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

e) da 2 rappresentanti di organizzazioni sindacali di lavoratori autonomi;

f) da 10 rappresentanti di associazioni femminili e di associazioni sociali di lavoratrici.

In assenza dei predetti membri effettivi possono intervenire alle riunioni i rispettivi membri supplenti;

g) da 5 esperti designati dal Ministro;

h) da 3 esperti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; nell'effettuare le designazioni si dovrà osservare un criterio di rotazione.

Art. 4.

I membri della commissione effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 3 ed i rispettivi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a carattere nazionale.

Art. 5.

La commissione può costituire nel suo ambito comitati speciali per l'esame di particolari problemi. Essa ne determina la composizione e le funzioni.

Art. 6.

La commissione delibera il regolamento interno per il suo funzionamento, che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 7.

La commissione ha facoltà di chiedere l'intervento, a singole riunioni, di funzionari di altre amministrazioni interessate ai problemi in discussione, o di esperti.

Art. 8.

La commissione si avvale dell'opera di una segreteria, composta da due funzionari del Ministero del lavoro, con qualifica non inferiore a primo dirigente ed a direttore di sezione, con funzioni rispettivamente di segretario e di vice segretario. I predetti saranno nominati con lo stesso decreto di cui all'art. 4.

Art. 9.

La commissione ha durata triennale.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(707)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1973.

Determinazione, ai fini del computo dell'indennità giornaliera di maternità, dei salari medi contrattuali giornalieri vigenti in ciascuna provincia per i lavoratori interni aventi qualifica operaia della industria che presenta maggiori caratteri di affinità con i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri;

Visto l'art. 18 della medesima legge;

Considerato che è stata riscontrata la inesistenza di industrie che occupano lavoratori interni in corrispondenza di taluni settori di lavoro a domicilio operanti nella provincia di Bologna, Firenze, Napoli, Reggio Calabria e Sondrio, per i quali si rende necessario il ricorso al decreto ministeriale previsto dal citato art. 18;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità a carico dell'I.N.A.M., prevista dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per quanto riguarda i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistano corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni nelle seguenti provincie, è determinata, ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della medesima legge, con riferimento al salario medio contrattuale giornaliero vigente per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità per ciascuna delle provincie stesse per i suddetti settori di lavoro:

1) *Provincia di Bologna*:

Cernita di penne animali domestici da cortile e volatili in genere	Industria delle confezioni in serie
Confezioni parrucche ad uncinetto	Industria confezioni in serie

2) *Provincia di Firenze*:	
Rivestizione di fiaschi	Industrie che producono articoli di vetro: maestri fiascai e damigianai
3) *Provincia di Napoli*:	
Confezioni di guanti	Industria delle confezioni in serie
4) *Provincia di Reggio Calabria*:	
Fabbricazione di ceste con fasciami di legno	Industria del legno e sughero
5) *Provincia di Sondrio*:	
Lavorazione di cuffie da bagno ed applicazione di fiori	Industria della gomma cavi elettrici ed affini
Lavorazione del pezzotto valtellinese su telai a mano	Industria tessile: cotone

L'indennità di cui al precedente comma sarà corrisposta con riferimento ai salari contrattuali vigenti per le industrie affini sopraindicate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(708)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa complementare, di due opzioni, nonché di condizioni particolari di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances Générales de France - Vie », con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances Générales de France - Vie », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, di una tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, di due opzioni, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1970, relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, le due opzioni, nonché le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances Générales de France - Vie », con sede in Ròma:

Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 20 ottobre 1970 per capitali iniziali da lire 5 milioni);

Tariffa (M-F) relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento dei premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante.

Roma, addì 9 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: BOSCO

(586)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1974.

Autorizzazione al laboratorio dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, sito in Roma, ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti o laboratori l'autorizzazione ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la domanda con cui il laboratorio dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione di Roma chiede il rilascio di tale autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dall'Istituto superiore di sanità in seguito ad apposito sopralluogo alle attrezzature esistenti in detto laboratorio;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, sito in Roma, via del Torraccio di Terranova n. 7, è autorizzato ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 2.

Il predetto laboratorio invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando moduli conformi al modello che sarà predisposto dal Ministero stesso, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati della indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

Il laboratorio dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione di Roma segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature addette al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1974

Il Ministro: Gui

(513)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1974.

Schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Modena approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 2790; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 10 maggio 1937, n. 827; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, n. 1817; il terzo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n. 4416; il quarto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, n. 3814; il quinto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, n. 63 e il sesto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1967, n. 473;

Visto lo schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Modena;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1265;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su riportate è ordinato:

a) il deposito dello schema del settimo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Modena;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legale della provincia di Modena;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nelle segreterie dei comuni interessati della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti comuni per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Modena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: Arnaud

SCHEMA DEL SETTIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE IN TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA

N.	Denominazione delle sorgenti	Ubicazione			Sbocco	Portata in periodo di magra l/sec.
		Comune	Località	Mappale		
1	Melice	Sestola	la Melice	Sezione C n. 1127	Fosso del Faggio Secco	1,5
2	Sette Fontane	Riolunato	Sette Fontane	Sezione C n. 1961	Fosso di Varcava	1,2
3	Calvane	Riolunato	Il Calvane	Sezione C n. 20507	Fosso Varcava	1,3
4	Doccia Serocchio . . .	Guiglia	Serocchio	Foglio 140 n. 9040, n. 1119	Panaro	1,250
5	Casa Fontana	Guiglia	Casa Fontana	Foglio 26 n. 9462, n. 9873	Panaro	2,940
6	Aia dei Gatti	Guiglia	Aia dei Gatti	Foglio 26-27 n. 2739, n. 6053	Panaro	4,310

Roma, addì 12 gennaio 1974

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*: Arnaud

(540)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Visto l'atto 31 luglio 1972, n. 102, con il quale l'amministrazione provinciale di Avellino ha approvato la provincializzazione della strada comunale « Canali-Musanni » che collega la strada statale n. 7 con la strada statale n. 400, dell'estesa di km. 2+300;
Visto il voto 12 settembre 1973, n. 649, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;
Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse di km. 2+300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(589)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.
Modalità di trasporto dell'ossido di etilene.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti i regolamenti approvati con decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 28 agosto 1973;
Ritenuta l'opportunità di integrare i predetti regolamenti per quanto concerne il trasporto per ferrovia dell'ossido di etilene;
Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato il trasporto di ossido di etilene liquefatto non flemmatizzato con azoto.

Art. 2.

La pressione parziale di azoto, nei recipienti impiegati per il trasporto di ossido di etilene liquefatti, deve essere non inferiore a 5 kg/cm² e non superiore a 7 kg/cm², alla temperatura ambiente compresa tra 0°C e 30°C.

Art. 3.

I recipienti vuoti e non ripuliti, che hanno contenuto ossido di etilene devono contenere durante il trasporto, azoto alla stessa pressione indicata all'art. 2.

Art. 4.

La pressione di prova dei recipienti destinati al trasporto di ossido di etilene liquefatto è stabilita in 14 kg/cm²; la pressione di prova incrementata dei recipienti saldati di capacità fino a 150 litri è stabilita in 19 kg/cm².

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro: PRETI

(536)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.
Esonero dalle revisioni periodiche dei recipienti in un sol pezzo in alluminio e sue leghe fino a 5 litri di capacità, destinati al trasporto di gas compressi liquefatti o disciolti.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 1° settembre 1973;
Considerato che, per effetto del regolamento citato, i recipienti di acciaio in un sol pezzo, di capacità non superiore a 5 litri, destinati al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o disciolti, sono esenti dalle revisioni periodiche;
Ritenuta l'opportunità di uniformare, anche per quanto concerne il trasporto su ferrovia, le disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei recipienti in un sol pezzo in alluminio;
Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Decreta:

I recipienti in un sol pezzo (bombole) in alluminio e sue leghe, di capacità non superiore a 5 litri, destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, approvati in base alle prescrizioni tecniche contenute nella 63ª serie di norme integrative al regolamento citato nelle premesse, sono esenti dalle successive revisioni periodiche.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro: PRETI

(537)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.
Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Visti gli atti 21 dicembre 1970, n. 77 e 6 aprile 1971, n. 58, con i quali l'amministrazione provinciale di Avellino ha approvato la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade comunali:
1) « Bosco - Vico » che inizia in località « Masseria Borghe » sulla strada provinciale n. 31 e termina sulla strada statale n. 7 « Appia » in località « Tufara »;

2) « Varretelle » che inizia dalla « Masseria Poeti » a circa 600 metri dalla strada statale n. 7 « Appia » e termina in località « Masseria Caserti » sulla strada provinciale n. 31;

Visto il voto 15 maggio 1973, n. 308, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che le suddette strade possano, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade comunali di cui alle premesse di km. 5+500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(588)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.

Autorizzazione alla società « Sofiresa - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sofiresa - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sofiresa - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(440)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.F.F.A., stabilimento di Fucecchio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.F.F.A., stabilimento di Fucecchio (Firenze), con effetto dal 28 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.F.F.A., stabilimento di Fucecchio (Firenze), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(772)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 gennaio 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Moricone.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 1973 è stato sciolto il consiglio comunale di Moricone e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il direttore di sezione dott. Fausto Gianni.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nell'interesse della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, ha in corso l'adozione e l'esecuzione di vari e indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti l'attuazione di importanti opere pubbliche quali la sistemazione di strade, della rete fognaria nonchè l'adozione del nuovo programma di fabbricazione.

Per tali motivi, con decreto prefettizio in data odierna, si provvede a prorogare la gestione straordinaria del comune ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge.

Roma, addì 11 gennaio 1974

Il prefetto: RAVALLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 1973, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Moricone e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Fausto Gianni;

Considerato che il termine di tre mesi previsto dallo art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per la durata della gestione commissariale è venuto a scadere;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata per tre mesi;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Moricone affidata al direttore di sezione dott. Fausto Gianni è prorogata per il periodo di tre mesi a decorrere dal 15 dicembre 1973.

Roma, addì 11 gennaio 1974

Il prefetto: RAVALLI

(514)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 gennaio 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Villaricca.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1973 è stato sciolto il consiglio comunale di Villaricca ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto ispettore dottor Roberto Amato.

Alla scadenza del periodo previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata, per consentire la definizione di importanti provvedimenti amministrativi, attualmente in corso, la cui mancata adozione comporterebbe pregiudizio agli interessi dell'amministrazione civica.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio, in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni.

Napoli, addì 12 gennaio 1974

Il prefetto: AMARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1973 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Villaricca e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto ispettore dott. Roberto Amato;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale del primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si ravvisa la necessità per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta proroga;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Villaricca, affidata al vice prefetto ispettore dott. Roberto Amato, con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1973, è prorogata a termine di legge.

Napoli, addì 12 gennaio 1974

Il prefetto: AMARI

(541)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 gennaio 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Artena.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1973 è stato sciolto il consiglio comunale di Artena e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dott. Pompeo Longobardi.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nell'interesse della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, ha in corso l'adozione di vari ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti il perfezionamento di mutui a copertura del disavanzo economico dei bilanci degli esercizi 1971-72-73, l'aggiornamento dei regolamenti comunali, l'approvazione del piano regolatore, il risanamento della finanza locale allo scopo di ridurre le passività ed assicurare una migliore efficienza dei primari servizi pubblici (acquedotti, nettezza urbana, scuole, strade ecc.).

Sono, inoltre, in atto l'esecuzione o il completamento di varie ed importanti opere pubbliche.

Per tali motivi, con decreto prefettizio in data odierna, si provvede a prorogare la gestione straordinaria del comune ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il prefetto: RAVALLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1973, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Artena e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Pompeo Longobardi;

Considerato che il termine di tre mesi previsto dallo art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per la durata della gestione commissariale è venuto a scadere;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata per tre mesi;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Artena, affidata al vice prefetto ispettore dott. Pompeo Longobardi è prorogata per il periodo di tre mesi a decorrere dal 19 dicembre 1973.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il prefetto: RAVALLI

(515)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1973, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 99, è stato dichiarato irricevibile il ricorso prodotto dal sig. Migliorini Carlo ed altri ex assistiti dalla S.E.L.A.D. di Trieste avverso il provvedimento di cessazione dall'assistenza.

(700)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

491° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 5 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1973, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 322, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « La Vittoria », sita in territorio del comune di Courmayeur, località Torrente di Dolonne (Aosta), di cui è titolare la « Società birra Aosta R. Vincent & C. S.a.s. » (in liquidazione) in base al decreto ministeriale 15 ottobre 1966, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 14 marzo 1973, alla società « S.C.A.M.I.F. di Belfrond Adriano & C. S.a.s. », con sede in Aosta.

Decreto ministeriale 1° agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1973, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 149, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Soc. per az. Pergine, con sede in Milano, alla concessione del giacimento di anidride carbonica denominata « Campo Cesoni », sita in territorio del comune di Cittaducale, provincia di Rieti.

Decreto ministeriale 1° agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1973, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 150, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della società mineraria per azioni « Monte Amiata », con sede in Roma, alla concessione del giacimento di mercurio denominata « Castagneto della Trinità », sita in territorio dei comuni di Tolfa e di Allumiere, provincia di Roma.

Decreto ministeriale 1° agosto 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1973, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 248, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della « Società manifattura ceramica Pozzi S.p.a. », con sede in Milano, alla concessione del giacimento minerario di caolino e di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, denominata « Le Lotrine », sito in comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno.

Decreto ministeriale 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 191, con il quale nei confronti della Soc. per az. Stabilimento minerario del Siele, con sede in Roma, è pronunciata la decadenza dalle concessioni delle miniere di mercurio denominate « Carpine Solforate » e « Abetina », site in territorio dei comuni di Piancastagnaio, provincia di Siena e Castellazzara, provincia di Grosseto, con decorrenza dalla data del decreto stesso.

Decreto del presidente della giunta regionale della Puglia 10 febbraio 1973, n. 225, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Madonnina », in territorio del comune di Corigliano d'Otranto, provincia di Lecce, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Eureka S.p.a., con sede in Corigliano d'Otranto, provincia di Lecce.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 28 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti - delegazione regionale di Napoli - il 24 settembre 1973, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla Sud mineraria S.p.a., con sede in Milano, è accordata la proroga per la durata di anni otto, a decorrere dal 24 agosto 1972, della concessione mineraria di feldspati denominata « Petti dell'arena » sita in territorio dei comuni di Drapia e Zaccanapoli, provincia di Catanzaro.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Grosseto 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti - delegazione regionale di Firenze - l'11 dicembre 1973, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 2 con il quale ai signori Fusi Alessandro, Parenti Francesco e Fusi Mario, rappresentati legalmente da quest'ultimo, residente in Fiorenzuola d'Arda, provincia di Piacenza, è accordata per la durata di anni sette, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per argilla con grado di refrattarietà superiore a 1630°C denominata « I piloni » e interessante parte del territorio del comune di Roccastrada, provincia di Grosseto.

(453)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto commerciale, scienza delle finanze e diritto finanziario (corso di laurea in giurisprudenza) e di istituzioni di diritto pubblico (corso di laurea in scienze politiche) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Salerno, sono vacanti le seguenti cattedre:

Per il corso di laurea in giurisprudenza:

diritto commerciale;
scienza delle finanze e diritto finanziario.

Per il corso di laurea in scienze politiche:

istituzioni di diritto pubblico,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(876)

Vacanza della cattedra di islamistica presso la scuola di studi islamici dell'Istituto universitario orientale di Napoli (rettifica).

L'avviso di vacanza della cattedra di islamistica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1974, pag. 627, deve essere riferito alla vacanza della cattedra di *semitistica* come rettamente indicato nella deliberazione della predetta scuola di studi islamici.

(877)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1974, la provincia di Enna, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.415.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(658)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1974, il comune di Leonforte (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 279.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(659)

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1974, il comune di Troina (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.416.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 4230 in data 3 dicembre 1973 è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Viterbo, con sede sociale in Viterbo, viale Francesco Baracca, 24, ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(780)

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Lecce, con sede in Lecce

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 4231 in data 3 dicembre 1973 è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Lecce, con sede sociale in Lecce, viale Gallipoli, 41, ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(781)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 25 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	670 —	670 —	672,05	670 —	674 —	670 —	669,75	670 —	670 —	670 —
Dollaro canadese	676,80	676,80	678 —	676,80	678,50	676,80	676 —	676,80	676,80	676,80
Franco svizzero	198,68	198,68	199,60	198,68	199 —	198,65	198,55	198,68	198,60	198,68
Corona danese	99,87	99,87	100,05	99,87	100 —	99,85	99,90	99,87	99,87	99,87
Corona norvegese	112,65	112,65	112 —	112,65	112 —	112,60	112,55	112,65	112,65	112,65
Corona svedese	138,50	138,50	138,50	138,50	139 —	138,50	138,15	138,50	138,50	138,50
Fiorino olandese	225,62	225,62	226,25	225,62	229 —	225,60	225,45	225,62	225,62	225,62
Franco belga	15,55	15,55	15,57	15,55	15,45	15,55	15,54	15,55	15,55	15,55
Franco francese	128,25	128,25	129 —	128,25	128,75	128,22	128,11	128,25	128,25	128,25
Lira sterlina	1472,75	1472,75	1477 —	1472,75	1472,75	1472,70	1472 —	1472,75	1472,75	1472,75
Marco germanico	235,60	235,60	236,25	235,60	235,75	235,60	235,55	235,60	235,60	235,60
Scellino austriaco	32,07	32,07	32,15	32,07	32 —	32,05	32,03	32,07	32,07	32,07
Escudo portoghese	24,85	24,85	24,80	24,85	24,70	24,85	24,81	24,85	24,85	24,85
Peseta spagnola	11,3975	11,3975	11,40	11,3975	11,40	11,40	11,38	11,3975	11,39	11,39
Yen giapponese	2,241	2,241	2,24	2,241	2,23	2,24	2,24	2,241	2,24	2,24

Media dei titoli del 25 gennaio 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,375
» 5 % (Ricostruzione)	98,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,35
» 5 % (Città di Trieste)	99,35
» 5 % (Beni esteri)	95,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,725
» 5,50 % » » 1968-83	92,375
» 5,50 % » » 1969-84	92,80
» 6 % » » 1970-85	97,215
» 6 % » » 1971-86	96,725
» 6 % » » 1972-87	96,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	101,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,60
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,20
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	669,875
Dollaro canadese	676,40
Franco svizzero	198,615
Corona danese	99,885
Corona norvegese	112,60
Corona svedese	138,325
Fiorino olandese	225,535
Franco belga	15,545
Franco francese	128,18
Lira sterlina	1472,375
Marco germanico	235,575
Scellino austriaco	32,05
Escudo portoghese	24,83
Peseta spagnola	11,389
Yen giapponese	2,24

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Considerato che il prof. Polizzi Francesco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Puntillo Stelio, ispe[illegible]rale medico, sede, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria che si terrà in Roma il giorno 9 novembre 1973 in sostituzione del prof. Polizzi Francesco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1974
Registro n. 1, foglio n. 39

(605)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Considerato che il prof. Auricchio Salvatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Bucci Giovanni, n. 27, della clinica pediatrica della Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria che si terrà in Roma il giorno 9 novembre 1973 in sostituzione del prof. Auricchio Salvatore, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1973
Registro n. 8, foglio n. 313

(612)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Considerato che il prof. Pietri Pietro ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Alati Emanuele, n. 4, primario dell'ospedale civile Petruccioli di Pitigliano è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale che si terrà in Roma il giorno 27 ottobre 1973 in sostituzione del prof. Pietri Pietro, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1973
Registro n. 8, foglio n. 359

(608)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Considerato che il prof. Fegiz Gianfranco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. D'Onofrio Felice, n. 16, dell'Università di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario recupero e rieducazione funzionale che si terrà in Roma il giorno 15 ottobre 1973 in sostituzione del prof. Fegiz Gianfranco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1973
Registro n. 8, foglio n. 358

(609)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui a' titolo;

Considerato che il dott. Palumbo Antonio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. D'Agostino Michele, consigliere, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi che si terrà in Roma il giorno 25 settembre 1973, in sostituzione del dott. Palumbo Antonio rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 326

(616)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Volpi Giancarlo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Scarano Nicola, n. 3, primario dell'ospedale consorziale di Bari è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi che si terrà in Roma il giorno 25 settembre 1973 in sostituzione del prof. Volpi Giancarlo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 327

(611)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che in data 17 aprile 1973 si sono svolte le prove scritte degli esami di cui sopra;

Vista la lettera in data 25 settembre 1973, con la quale la dott.ssa Belli Vittoria rinuncia all'incarico di segretario della commissione, poichè impossibilitata, per motivi di salute, a partecipare alle sedute relative alla correzione degli elaborati;

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto componente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Ranucci Claudio, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con la qualifica di consigliere, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuro-chirurgia per la seduta relativa alla correzione degli elaborati, in sostituzione della dott.ssa Vittoria Belli, rinunziataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 318

(613)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Frascione Emidio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. D'Ari Raffaele, direttore di sezione, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria che si terrà in Roma il giorno 29 marzo 1973 in sostituzione del dott. Frascione Emidio rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 286

(617)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Frascione Emidio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. D'Ari Raffaele, direttore di sezione, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di cardio-chirurgia che si terrà in Roma il giorno 14 aprile 1973 in sostituzione del dott. Frascione Emidio rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 285

(618)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame di cui al titolo;

Considerato che il prof. Piotti Luigi Emilio è deceduto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Zucca Luigi, n. 20, primario dell'ospedale civile di Broni, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia che si terrà in Roma il giorno 19 ottobre 1973 in sostituzione del prof. Piotti Luigi Emilio deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 322

(607)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Grifoni Franco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Manieri Lucio, n. 124, primario dell'ospedale S. Gennaro di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione che si terrà in Roma il giorno 3 novembre 1973 in sostituzione del prof. Grifoni Franco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 320

(626)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Biozzi Giuseppe ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Quaranta Carlo, n. 111, primario dell'ospedale civile di Brescia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica che si terrà in Roma il giorno 29 settembre 1973 in sostituzione del prof. Biozzi Giuseppe, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 357

(630)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Lelli Giovanni ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Cortese Luigi, n. 20, primario dell'ospedale Lotti di Pontedera, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia che si terrà in Roma il giorno 10 ottobre 1973 in sostituzione del prof. Lelli Giovanni, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 289

(627)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Michilli Mario Rosario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Veneziano Salvatore, consigliere, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1971-72, che si terrà in Roma il giorno 11 luglio 1973 in sostituzione del dott. Michilli Mario Rosario rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 280

(635)

Modifica degli elenchi dei primari di pneumotisiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 16 maggio 1972, 4 ottobre 1972, 15 maggio 1973 e 1° agosto 1973 che predispongono gli elenchi dei primari di pneumotisiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1972, 23 ottobre 1973, 8 giugno 1973 e 13 agosto 1973;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di pneumotisiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 16 maggio 1972, 4 ottobre 1972, 15 maggio 1973 e 1° agosto 1973 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
308. Tansini Giancarlo	Milano - 14 dicembre 1926	si				si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di pneumotisiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 16 maggio 1972, 4 ottobre 1972, 15 maggio 1973 e 1° agosto 1973 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
357. Moreo Giancarlo	Vercelli - 16 giugno 1932						si	
358. Tocco Cesare	Iglesias - 19 luglio 1916		si					

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di pneumotisiologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

(554)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 21 settembre 1972, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 32 Difesa, foglio n. 3;

Visto il decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1973, registro n. 13 Difesa, foglio n. 29;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità aeronautici:

1.	Del Dūca Giovanni	punti 804,6
2.	Mancone Angelo	» 795,6
3.	Costanza Gaetano	» 772,8
4.	Bosco Biagio	» 766
5.	Loffredo Anacleto	» 762,4
6.	Capocchi Claudio	» 760,4
7.	Spadoni Claudio	» 753,6
~~8.~~	~~Iacolutti Claudio~~	» ~~746~~
9.	Infante Eugenio	» 742
10	Aurigemma Angelo	» 741
11.	Masi Antonio	» 738
12.	Lanciani Pietro	» 709,6
13.	Maisto Francesco	» 705,4
14.	Quesini Luciano	» 698,6
15.	Impronta Nicola	» 698
16.	Sichi Giovanni	» 693
17.	Censorii Filippo	» 690,4
18.	Doria Pantaleo	» 689
19.	Oreto Giovanni	» 687
20.	Fantuz Gabriele	» 686
21.	Vozzella Raffaele	» 672
22.	Grassi Paolo	» 664,4

Specialità armamento:

1.	Leli Giuseppe	punti 759
2.	Testarmata Gianfranco	» 631

Specialità elettronici:

1.	Pascucci Antonio	punti 881
2.	Mancini Feliciano	» 844
3.	Mancini Gabriele	» 806,6
4.	Irmici Lorenzo	» 790,6
5.	Chiarelli Giovanni	» 789,2
6.	Rosignoli Sandro	» 784
7.	Montanaro Maurizio	» 783
8.	Delisio Antonio	» 780,8
9.	Zanolla Adelchi	» 776
10.	Zaghini Silvano	» 775
11.	Muzi Pietro	» 772,4
12.	Capaldini Guido	» 770,4
13.	Caruso Piero	» 757,6
14.	Losacco Bartolomeo	» 746
15.	Sacchi Roberto (6 ottobre 1950)	» 744,4
16.	Olivieri Stefano (13 ottobre 1950)	» 744,4
17.	Malferrari Mauro	» 736,4
18.	Casani Luciano	» 729,6
19.	Timpano Salvatore	» 727
20.	Colombo Marcello	» 726,2
21.	Boero Maurizio	» 722
22.	Bruno Silvio	» 721
23.	Gasparrini Sandro	» 713,8
24.	Arienzo Pietro	» 712
25.	Bianco Mario Giuseppe	» 706
26.	Di Leonardo Giancarlo	» 697,4
27.	Bordoni Carlo	punti 694,4
28.	Mazzetta Tito	» 684,8
29.	Calabrese Lorenzo	» 680
30.	Agostinelli Salvatore	» 657,8
31.	Maiorana Giuseppe	» 642

Specialità elettricisti:

1.	Ruaro Franco	punti 758,6
2.	Giusta Michele	» 716,4

Specialità automobilisti:

1.	Suffici Del Turco Eugenio	punti 810
2.	Annigoni Paolo	» 732
3.	Barone Francesco	» 724,6
4.	Petroni Alberto	» 724
5.	Acco Abele	» 694
6.	Panebianco Angelo Rocco	» 679,4
7.	Fiaschi Armando	» 675,4
8.	Fiale Bruno	» 662
9.	Maietta Antonio	» 638,2
10.	Romitelli Rodolfo	» 621,6

Specialità fotografi:

1.	Di Summa Antonio	punti 651
2.	Placidi Maurizio	» 643

Specialità edili:

1.	Piattella Claudio	punti 777,4
2.	Romano Angelino	» 757
3.	Felicetti Alessandro	» 742
4.	Di Benedetto Antonio	» 741
5.	Palazzo Lucio	» 739
6.	Mauceri Mario	» 685
7.	Cerulli Luciano	» 647
8.	Minoia Giovanni	» 621,8

Specialità geofisici:

1.	Tardani Antonio	punti 808
2.	Saccà Salvatore	» 800
3.	Adamo Luciano	» 792,4
4.	Cristarella Giancarlo	» 740
5.	Gallimberti Cinzio	» 700,4
6.	Giudici Claudio	» 687,8
7.	Vecchione Eugenio	» 684
8.	Salussolia Massimo	» 660,4
9.	Pileri Silvio	» 658
10.	Bravo Zeno	» 648
11.	Corinaldi Romolo	» 644
12.	Corsi Elio	» 635

Specialità assistenti di laboratorio:

1.	Nuti Roberto	punti 671
2.	Trotta Ivo	» 621,8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1974
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 189

(550)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 13 al Bollettino Ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1973, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1973, registro n. 11, foglio n. 213, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nella carriera di concetto della amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(670)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione di esami per l'accertamento della conoscenza della seconda lingua ed il conseguimento dell'indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto commissariale in data 24 novembre 1972, n. 3543/Gab. con il quale è stata indetta una sessione di esami per l'accertamento della conoscenza della seconda lingua ed il conseguimento dell'indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165;

Considerato che malgrado ogni impegno non è stato ancora possibile costituire le relative commissioni di esame;

Rilevato che nel frattempo molti altri dipendenti civili dello Stato in servizio a Bolzano hanno chiesto di essere ammessi agli esami di cui sopra;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di riaprire i termini della presentazione delle domande di ammissione agli esami per consentire al predetto personale di utilizzare la sessione indetta con il citato decreto commissariale 24 novembre 1972, n. 3543/Gab.;

Decreta:

Il termine di quaranta giorni per la presentazione delle domande per partecipare alla sessione di esami di cui in premessa, scaduto il 18 gennaio 1973, è riaperto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, addì 14 gennaio 1974

Il commissario del Governo: BIANCO

(637)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1969, bandito con decreto del medico provinciale di Siena n. 1090 del 2 agosto 1971, modificato con decreto n. 2002 del 31 ottobre 1971;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera

di approvare la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Pianigiani Ciro . . . . punti 70,240
2. Borsi Luciano . . . . » 64,187
3. Ciatti Sergio . . . . » 62,128
4. D'Agnelli Nunzio . . . . » 59,049
5. Bova Antonino . . . . » 57,115
6. Irene Camillo . . . . » 56,170
7. Mandara Giovanni . . . . » 52,469
8. Toma Antonio . . . . » 50,661
9. Siotto Francesco . . . . » 47,394

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale di Siena, della prefettura di Siena e dei comuni interessati.

Firenze, addì 7 novembre 1973

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 6956 in data 7 novembre 1973 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1969;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato in parte dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera

di dichiarare vincitori del concorso specificato in premessa, per le condotte a fianco di ciascuno indicate, i seguenti medici:

1) Pianigiani Ciro: S. Gimignano (2ª condotta);
2) Borsi Luciano: Castelnuovo Berardenga (Vagliagli);
3) Ciatti Sergio: Castiglion d'Orcia (Campiglia);
4) D'Agnelli Nunzio: Radicondoli (Belforte);
5) Irene Camillo: Casole d'Elsa (Monteguidi-Mensano).

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale di Siena, della prefettura di Siena e dei comuni interessati.

Firenze, addì 7 novembre 1973

Il segretario: POLLINI — *Il presidente*: LAGORIO

(643)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo n. 2125 in data 3 giugno 1971 con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del predetto medico provinciale n. 794 del 25 marzo 1972 con cui veniva nominata la commissione giudicatrice del citato concorso;

Visto il proprio decreto n. 154 dell'8 febbraio 1973 con cui veniva sostituito il presidente della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969:

1. Galvagno Agnese . . . . punti 68,52
2. Cassinelli Anna Maria in Beoletto . . . » 49,55

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della locale prefettura e a quello dei comuni interessati.

Cuneo, addì 9 gennaio 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 22, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dalle concorrenti dichiarate idonee secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969 per la sede indicata a fianco di ognuna:

1) Galvagno Agnese: condotta consorziale di Sommariva Bosco;

2) Cassinelli Anna Maria in Beoletto: condotta consorziale di Neive.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verra pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della locale prefettura e a quello dei comuni interessati.

Le amministrazioni dei comuni e dei consorzi medici interessati, scaduto il sopra indicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche dichiarate vincitrici delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 9 gennaio 1974

p. Il presidente

Il medico provinciale: DE LELLIS

(639)

REGIONE LIGURIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visti i propri provvedimenti n. 6 e n. 7 del 3 agosto 1973, con i quali è stata approvata la graduatoria e nominati i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1970;

Visto il proprio provvedimento n. 11 del 19 novembre 1973, con il quale è stata modificata la graduatoria di cui sopra;

Viste le rinuncie dei dottori: Galeazzi Caterino, Castagnoli Carlo, Parodi Giovanni, Massaro Alberto, Nicora Aldo e Ariè Marcello, vincitori rispettivamente delle condotte: Genova zona 15ª - Prà, Genova zona 32ª - Sampierdarena Orientale, Isola del Cantone, Genova zona 41ª-Sestri Borzoli, Tiglieto, Consorzio-Lumarzo, Neirone, Moconesi e Tribogna;

Viste le indicazioni delle sedi messe a concorso espresse in ordine di preferenza dai concorrenti dichiarati idonei;

Viste le rinuncie alle condotte predette espresse da altri sanitari utilmente collocati in graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1022-*bis* del 4 giugno 1973;

Dichiara

i sottoelencati candidati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Massaro Alberto: zona 15ª - Genova-Prà;
Riboldi Claudio: zona 32ª - Genova-Sampierdarena Orientale;
Garipoli Pietro: zona 41ª - Genova-Sestri Borzoli;
Ariè Marcello: Isola del Cantone.

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Genova, della prefettura di Genova e dei comuni interessati.

Genova, addì 18 dicembre 1973

L'assessore: PEDEMONTE OPISSO

(641)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 967 in data 24 febbraio 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza;

Visto il proprio decreto n. 2732 in data 15 settembre 1973 con il quale sono state ammesse al concorso le concorrenti risultate in possesso dei requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee formulata dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 2751 in data 15 settembre 1973;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza:

1. Cunico Giovanna . . . . . . punti 56,165
2. Boraso Ottorina . . . . » 54,436

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza, e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Vicenza, della prefettura e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 14 gennaio 1974

Il medico provinciale: BONIFACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 134 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta in provincia di Vicenza;

Esaminate le domande delle candidate idonee, con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa per la condotta a fianco indicata:

Cunico Giovanna: condotta consorziata Zugliano-Sarcedo;

Boraso Ottorina: condotta consorziata Orgiano-Pojana Maggiore-Asigliano Veneto.

Le restanti condotte ostetriche di cui al bando di concorso n. 967 del 24 febbraio 1972 permangono vacanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza, e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Vicenza, della prefettura e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 14 gennaio 1974

Il medico provinciale: BONIFACI

(671)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8106 del 1° settembre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1972;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei comuni interessati, nonchè quelle della prefettura di Catanzaro e dell'ordine dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1972 è così costituita:

Presidente:

Galati dott. Francesco, funzionario della regione Calabria.

Componenti:

De Prisco dott. Antonio, medico provinciale di Cosenza;

Pusateri dott. Antonio, funzionario della prefettura di Catanzaro;

Romaniello prof. Giovanni, primario ostetrico dell'ospedale civile di Catanzaro;

Pavone dott. Francesco Paolo, specialista in ostetricia e ginecologia, Catanzaro;

Rizzo Rosaria, ostetrica condotta di Lamezia Terme.

Segretario:

Martelli dott. Ugo, funzionario della regione Calabria.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 5 gennaio 1974

Il medico provinciale: GIUTTARI

(416)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1974, n. 1.

Provvidenze a favore della ricerca speleologica. Istituzione del catasto speleologico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 dello statuto regionale la Regione concorre a regolare l'esercizio dell'attività speleologica in Umbria mediante la concessione di sovvenzioni nella misura di complessive lire 6.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, di cui 3 milioni per le ricerche speleologiche e le attività didattiche e divulgative ad esse collegate, 2 milioni per il soccorso speleologico e 1 milione per l'istituzione ed il funzionamento del catasto speleologico.

Art. 2.

Le sovvenzioni per le ricerche speleologiche riguardano in particolare:

a) l'acquisto e l'ammodernamento di attrezzature;

b) i corsi di speleologia;

c) i congressi, convegni e seminari;

d) le pubblicazioni inerenti ricerche effettuate su grotte umbre.

Le sovvenzioni per il soccorso riguardano in particolare:

a) l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiali speleologici, la sostituzione di materiali deteriorati o smarriti a seguito di soccorso;

b) le spese di gestione e l'addestramento delle squadre di soccorso, nonché l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.

Art. 3.

All'erogazione delle sovvenzioni di cui al precedente art. 2 sono delegate le amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni, fra le quali i fondi indicati nell'art. 1 per le ricerche speleologiche e le attività ad esse collegate e per il soccorso speleologico dovranno essere ripartiti nella seguente misura: 2/3 alla provincia di Perugia ed 1/3 alla provincia di Terni.

Nell'esercizio della delega le amministrazioni provinciali dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

1) le sovvenzioni per le ricerche speleologiche e le attività collegate saranno erogate dopo aver richiesto il parere delle associazioni speleologiche aventi sede nel territorio della provincia;

2) le sovvenzioni per il soccorso speleologico saranno erogate dopo aver richiesto il parere dei centri di soccorso speleologico collegati con il Corpo nazionale soccorso alpino del C.A.I. aventi sede nel territorio della provincia;

3) le sovvenzioni saranno concesse entro il 31 gennaio di ciascun anno con deliberazione della giunta provinciale;

4) i soggetti beneficiari delle sovvenzioni dovranno fornire annualmente la dimostrazione e la documentazione dello impiego dei fondi assegnati per gli scopi indicati dalla presente legge e dovranno presentare annualmente una relazione illustrativa dell'attività svolta;

5) i soggetti beneficiari dovranno dimostrare di aver provveduto all'assicurazione per responsabilità civile e infortuni di tutti i partecipanti alle ricerche e alle esercitazioni e operazioni di soccorso.

Art. 4.

All'erogazione delle sovvenzioni per l'istituzione e il funzionamento del catasto speleologico è delegata l'amministrazione provinciale di Perugia.

Nell'ipotesi che l'amministrazione provinciale di Perugia intenda affidare ad altri la formazione, l'aggiornamento e la conservazione del catasto speleologico, dovrà tenere conto dei criteri indicati nei punti 1), 2), 3) e 4) del comma secondo del precedente articolo, nonché di quello indicato al punto 5), limitatamente alla assicurazione per responsabilità civile.

In tale ipotesi con il soggetto o i soggetti beneficiari della sovvenzione l'amministrazione provinciale di Perugia dovrà stipulare apposita convenzione in cui figurino a carico del beneficiario i seguenti obblighi:

a) impianto e tenuta del catasto regionale con elenco di tutte le grotte della regione, descrizione di ciascuna di esse, indicazione dei dati topografici e metrici, dei rilievi speleologici eseguiti e di ogni altra notizia utile;

b) gratuità della consultazione del catasto speleologico e possibilità per chiunque di ottenere copia — a proprie spese — degli atti catastali.

Art. 5.

Ai fini di cui all'art. 71, quarto comma, dello Statuto della regione Umbria le province delegate rimetteranno entro il 31 marzo di ciascun anno al consiglio regionale elenco delle sovvenzioni concesse e copia delle relazioni dei soggetti beneficiari, di cui all'art. 3, comma secondo, n. 4) della presente legge.

Art. 6.

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in lire 6.000.000 per ciascuno degli anni 1974 e 1975, saranno imputati al cap. 286 « Contributi a favore degli enti locali per studi e progetti nel settore delle acque minerali e termali » dei bilanci d'esercizio 1974 e 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 3 gennaio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 novembre 1973 (atto n. 876) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 3 gennaio 1974.

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1974, n. 2.

Modifica della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 5, recante norme di delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di trasporto gratuito degli alunni della scuola materna pubblica, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali. Interventi straordinari per il trasporto degli alunni delle scuole medie superiori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto *d*) dell'art. 3 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 5, è sostituito dal seguente:

« il 20 per cento dell'intero stanziamento, pari a lire 60.000.000, sarà ripartito fra i comuni, sedi di istituti o scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, in modo direttamente proporzionale alla popolazione scolastica frequentante detti istituti o scuole, sulla base dei seguenti criteri:

50 per cento fra i comuni con popolazione scolastica frequentante superiore ai 2.000 studenti;

32 per cento fra i comuni con popolazione scolastica frequentante compresa fra i 1.000 e i 2.000 studenti;

18 per cento fra i comuni con popolazione scolastica frequentante inferiore ai 1.000 studenti ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 3 gennaio 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 29 novembre 1973 (atto n. 871) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 3 gennaio 1974.

(473)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740280)